



11522.20

C I

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:

Antonio DIDONE - Presidente -
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -
Alberto PAZZI - Consigliere -
Andrea FIDANZIA - Consigliere -
Roberto AMATORE - Consigliere -

concordato preventivo

R.G.N. 17272/2017
Cron. 11522
UP - 20/02/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17272/2017 R.G. proposto da
MAGLIFICIO BITURGENSE S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore
p.t. rappresentata e difesa dagli Avv. ,

- ricorrente e controricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA MAGLIFICIO BITURGENSE S.R.L., in persona del cura-
tore p.t. Dott. C -

};

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1249/17, depositata
il 1° giugno 2017.

1193
2020

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2020 dal Consigliere Guido Mercolino;
udito l'Avv. Vincenzo Ioffredi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria SOLDI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Arezzo, dopo aver dichiarato inammissibile, con decreto del 26 ottobre 2016, la domanda di concordato preventivo proposta dal Maglificio Biturgense S.r.l. in liquidazione, pronunciò contestuale sentenza di fallimento, su istanza della Filivivi S.r.l.


Premesso che la società debitrice aveva precedentemente proposto altre due domande di concordato, la seconda delle quali era stata dichiarata inammissibile per rinuncia, il Tribunale rilevò che la nuova iniziativa ricalcava pedissequamente quella precedente, ravvisandovi pertanto un abuso del diritto, e ritenendola comunque inidonea ad assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.

2. Il reclamo proposto dalla MB è stato rigettato dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza del 1° giugno 2017.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la configurabilità dell'abuso del diritto, ritenendo che l'avvenuta proposizione dell'istanza di fallimento in data successiva a quella della rinuncia alla precedente domanda escludesse la possibilità di ravvisare in quest'ultima un espediente volto a ritardare la relativa pronuncia, ed aggiungendo che la rinuncia alla domanda di concordato non è equiparabile ad una rinuncia all'azione, ma a una rinuncia agli atti del giudizio, che non esclude la riproposizione della domanda.

Premesso inoltre che alla fattispecie in esame era applicabile l'art. 160, quarto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall'art. 4, comma primo, lett. a), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha affermato che tale disposizione

ha reso più approfondito il controllo del tribunale sulla fattibilità economica del concordato, reintroducendo una percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari per l'ipotesi di concordato liquidatorio, e comportando pertanto il superamento della distinzione tra la fattibilità giuridica e quella economica del concordato. Ha dichiarato in proposito di dissentire dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, favorevole alla limitazione del controllo del giudice alla fattibilità giuridica, osservando che quest'ultima, non prevista dalla legge, risponde all'esclusiva finalità di sottrarre al giudice il potere di valutare la fattibilità economica della proposta, trasponendo sul piano del diritto il giudizio di fatto in ordine alla possibilità di metterla in pratica. Ha osservato inoltre che tale giudizio è limitato al controllo della valutazione compiuta dal professionista nominato dal proponente, che non attesta la fattibilità giuridica del piano, ma proprio la fattibilità economica, la quale costituisce un requisito di ammissibilità della procedura, in ordine al quale il giudice deve esercitare un sindacato diretto di merito. Ha escluso che la prognosi sulla buona riuscita del piano sia rimasta assorbita dalla valutazione relativa alla convenienza economica del concordato, rimessa alla determinazione del ceto creditorio, ribadendo la distinzione tra i due profili, ed affermando che l'affidamento al giudice del controllo sulla fattibilità della proposta costituisce proprio la conseguenza della sottrazione di quello sulla convenienza del concordato e la meritevolezza del debitore, dovendo ritenersi controproducente l'omologazione di un concordato non eseguibile, in quanto destinata a risolversi in un'inutile perdita di tempo. Ha chiarito che l'attribuzione del predetto compito non si pone in contrasto con l'affidamento ai creditori dell'iniziativa per la risoluzione del concordato, aggiungendo che il controllo di fattibilità svolge il ruolo di filtro preliminare indipendente rispetto alla valutazione di convenienza, giustificato dal timore di una superficialità del vaglio riservato ai creditori, attinente alla probabilità di adempimento della proposta e volto a salvaguardare lo scopo essenziale della procedura concorsuale. Ha precisato infatti che, dopo aver concesso spazio all'autonomia delle parti nella fase genetica del patto concordatario, la legge attribuisce al tribunale un potere di blocco in prospettiva funzionale, che non confligge con la sovranità dei creditori nella valutazione della conve-




nienza, e trova conferma nel disposto dell'art. 161 della legge fall., che assegna al professionista designato dal debitore il compito di esprimersi sulle modalità e sui tempi di adempimento della proposta.

Ciò posto, e rilevato che nella specie la proposta prevedeva che la provvista necessaria per il raggiungimento della percentuale di soddisfazione prevista dall'art. 160, quarto comma, cit. fosse assicurata dalla vendita di un immobile, il cui valore era stimato in Euro 2.545.000,00 con un abbattimento del 20%, la Corte ha ritenuto congruo l'abbattimento del 47,44% stimato dalla sentenza di primo grado sulla base del prezzo di vendita all'incanto di un immobile analogo indicato dall'attestatore, escludendo la possibilità di ottenere un risultato migliore in sede di concordato, e ravvisando una mera speranza di un impegno della vecchia struttura amministrativa dell'azienda. Ha ritenuto infine che, in presenza di detto abbattimento, anche la previsione della prestazione di una fideiussione fino a concorrenza di Euro 100.000,00 non consentisse di ritenere assicurato il raggiungimento della percentuale richiesta dalla legge.

3. Avverso la predetta sentenza la MB ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo ed anch'esso illustrato con memoria, al quale la ricorrente ha resistito con controricorso. L'altro intimato non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE


1. Con l'unico motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 160, quarto comma, 161, secondo comma, lett. e), 162 e 186-*bis* della legge fall., osservando che, nel dichiarare inammissibile la domanda di concordato, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto di poter estendere il proprio controllo alla fattibilità economica del piano, escludendola sulla base di dubbi riguardanti il probabile valore di realizzo dei beni. Premesso che, nonostante la modifica introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, la giurisprudenza prevalente continua a ritenere che il controllo giudiziale sulla domanda di concordato sia limitato all'accertamen-



to della fattibilità giuridica del piano, con la precisazione che il tribunale deve limitarsi a verificare la possibilità di assicurare la soddisfazione dei crediti chirografari nella percentuale indicata dalla legge sulla base di un piano che non risulti manifestamente inidoneo a raggiungere tale obiettivo, afferma che la diversa opinione sostenuta nella sentenza impugnata comporterebbe la cancellazione del concordato liquidatorio, che potrebbe considerarsi ammissibile soltanto in presenza di una fideiussione bancaria d'importo pari all'intero valore dei beni da liquidare o di offerte di acquisto riguardanti tutti i beni da liquidare. Sostiene che nella specie la percentuale di abbattimento stimata sul valore di realizzo del bene immobile, in virtù della quale è stata esclusa la fattibilità della proposta, non costituisce un dato certo, ma una valutazione opinabile, e comunque contrastante con la percentuale inferiore indicata dall'attestatore. Sottolinea inoltre la discutibilità della valutazione riguardante l'apporto della struttura amministrativa aziendale, contrastante con i risultati ottenuti nella liquidazione del magazzino, affermando comunque che si tratta di apprezzamenti di fatto, riservati in via esclusiva ai creditori ed inidonei ad evidenziare l'inettitudine del piano a garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati. Ribadisce che la fattibilità del piano trova conforto nella stima dell'immobile, avvalorata da contratti di vendita di beni aventi caratteristiche simili, e nell'abbattimento stimato sul valore di realizzo, nonché nella fideiussione prestata per l'ipotesi in cui il bene sia venduto ad un prezzo inferiore, la quale consentirebbe in ogni caso di raggiungere la percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari indicata dalla legge.


1.1. Il ricorso non merita accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2015 all'art. 160 della legge fall., sia stato reintrodotta senza alcuna limitazione il controllo di fattibilità economica del piano concordatario.

Non può infatti condividersi, nella sua categoricità, l'assunto della Corte territoriale, secondo cui le predette modifiche avrebbero comportato il superamento dell'indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità con riferimento al testo previgente, e consacrato nel principio di di-



ritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con una nota pronuncia, secondo cui il controllo spettante al giudice in sede di ammissione alla procedura di concordato, così come quello esercitato in sede di revoca ed omologazione, non si estende alle probabilità di successo economico del piano ed ai rischi inerenti, la cui valutazione è rimessa ai creditori, ma è limitato alla fattibilità giuridica della proposta, ovverosia all'idoneità del piano a realizzare effettivamente la causa concreta del concordato, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, che non ha contenuto fisso e predeterminabile, ma dipende dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, ed all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, dallo altro (cfr. Cass., Sez. Un., 23/01/2013, n. 1521; v. anche Cass., Sez. I, 27/05/2013, n. 13083; 9/05/2013, n. 11014).


Pur affermando che non rientra nell'ambito del controllo esercitabile dal giudice un sindacato sull'aspetto pratico-economico della proposta, e quindi sulla correttezza dell'indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta dal debitore ai creditori (ritenuta peraltro non vincolante, in caso di concordato con cessione dei beni, in quanto all'epoca non era prescritta da alcuna disposizione), la predetta pronuncia ritenne che al giudice non fosse del tutto inibita una verifica in ordine all'assoluta impossibilità di realizzazione del piano, eventualmente in contrasto con le indicazioni ed il giudizio formulati dal professionista attestatore. Precisò infatti che la valorizzazione dei profili negoziali del concordato, emergente dalla disciplina novellata, non aveva comportato la cancellazione degli aspetti pubblicistici che caratterizzavano tale istituto prima della riforma, ed in particolare della necessità di un bilanciamento tra l'esigenza di agevolare l'uscita dell'imprenditore dallo stato di crisi e la tutela dei diritti dei creditori, assoggettati a forti limitazioni e compressioni: bilanciamento che si realizzava garantendo da un lato che i creditori fossero messi a conoscenza di tutti gli elementi necessari per poter esprimere un voto informato, e dall'altro che la definizione del procedimento consentisse effettivamente di raggiungere le finalità perseguite attraverso la sua instaurazione. Premesso peraltro che il margine d'inter-



vento consentito al giudice non poteva essere stabilito in via generale ed astratta, ma dipendeva dal contenuto della proposta, cioè dalle concrete modalità indicate dall'istante per la composizione della propria esposizione debitoria, affermò comunque che nell'ambito del predetto controllo rientrava certamente una dilibazione: in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, così come in ordine alla coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate, ovvero all'impossibilità giuridica di dare esecuzione (sia pure parziale) alla proposta di concordato, o ancora alla palese inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti.

Tali considerazioni hanno costituito oggetto di ulteriore sviluppo da parte della giurisprudenza successiva, la quale, pur tenendo ferma, in linea di principio, la distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica, ha ritenuto ammissibile il controllo del giudice sulla realizzabilità nei fatti del concordato, sia pure nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo restando, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto (cfr. Cass., Sez. I, 23/05/2014, n. 11497; 22/05/2014, n. 11423; 6/11/2013, n. 24970).

La giurisprudenza più recente è poi pervenuta a conclusioni ancora più avanzate, ponendo in dubbio la stessa correttezza di una netta distinzione tra controllo di fattibilità giuridica, sempre consentito, e controllo di fattibilità economica, sempre vietato: premesso che il riferimento alla causa concreta, evocando il richiamo di una prospettiva funzionale, suppone un controllo sul contenuto della proposta finalizzato a stabilirne l'idoneità ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante il previsto soddisfacimento dei crediti rappresentati, ha affermato che, in quanto correlata al predetto




controllo, la verifica di fattibilità comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all'assetto d'interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici perseguiti dal concordato; ha quindi attribuito alla distinzione tra le due specie di fattibilità una portata meramente nozionistica e descrittiva, precisando che essa serve soltanto a chiarire che, mentre il sindacato sulla non incompatibilità del piano con norme inderogabili non incontra particolari limiti, quello sulla realizzabilità dello stesso può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati; ha conseguentemente chiarito che la proposta concordataria deve ritenersi sempre sindacabile, ove risulti totalmente implausibile, mentre resta riservata ai creditori soltanto la valutazione della convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi, (cfr. Cass., Sez. I, 7/04/2017, n. 9061; 27/02/2017, n. 4915).

E' questo il quadro nel quale vengono ad inserirsi le modifiche introdotte dall'art. 4, comma primo, lett. a), del d.l. n. 83 del 2015, consistenti nella aggiunta di un quarto comma all'art. 160 della legge fall., il quale, disponendo che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta di concordato deve assicurare in ogni caso il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, ha elevato la previsione di tale percentuale a requisito di validità della proposta concordataria, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura, potendo rigettare senz'altro la relativa domanda, ove la stessa non rechi l'impegno di assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari nella predetta misura. Non occorre affrontare in questa sede la dibattuta questione riguardante la configurabilità del predetto impegno come assunzione di un obbligo specifico da parte del debitore o come mera necessità della previsione di tale soddisfacimento, sulla base dei dati forniti a corredo del piano: basta osservare che, non potendo tale requisito risolversi in una pura formalità o clausola di stile, alla sua previsione deve necessariamente corrispondere un controllo non meramente esteriore da parte del giudice, al quale deve quindi riconoscersi il potere di accertare, ai fini dell'ammissione




del debitore alla procedura, l'esistenza di ragionevoli probabilità di realizzazione dell'obiettivo minimo indicato dal legislatore. In tal senso depone anche la modifica apportata dalla lett. b), n. 1 dell'art. 4, comma primo cit. al secondo comma dell'art. 161, che, prevedendo l'indicazione nella proposta delle utilità specificamente individuate ed economicamente valutabili che il debitore si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, pone a carico del debitore un onere informativo ulteriore rispetto a quelli già previsti dal testo previgente della disposizione, che, in quanto riguardante i mezzi con cui l'istante intende concretamente far fronte ai propri debiti, non può avere di mira esclusivamente l'espressione di un voto consapevole da parte dei creditori. Appare pertanto giustificata l'affermazione secondo cui la norma in esame contribuisce a definire l'ambito del controllo di fattibilità demandato al giudice, arricchendo di contenuto, sotto il profilo degli obiettivi che l'imprenditore si obbliga a raggiungere, la nozione di causa concreta del concordato, che il piano deve rivelarsi idoneo a realizzare.

Non può dunque condividersi interamente la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'introduzione del quarto comma dell'art. 160 della legge fall. avrebbe comportato il superamento della distinzione tra il controllo di fattibilità giuridica e quello di fattibilità economica, con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di ammissibilità del concordato, il sindacato del giudice dovrebbe estendersi al merito della proposta, attraverso un controllo della valutazione compiuta dal professionista attestatore. Tale affermazione, nella sua assolutezza, non tiene conto della portata circoscritta dell'innovazione introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il quale non ha sottoposto a revisione l'intero impianto della disciplina del concordato preventivo, come novellata dalla riforma della legge fallimentare e dal decreto correttivo, ma si è limitato ad apportare una parziale modifica, coerente con la natura del controllo già previsto dall'art. 160 cit., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, e volta a definire le condizioni minime di ammissibilità della proposta concordataria, sul versante delle garanzie di soddisfacimento del ceto creditorio. Nonostante la predetta premessa, la Corte territoriale è d'altronde pervenuta a conclusioni non difformi da quelle della giurisprudenza di legittimità, avendo tenuto a precisare che la valutazione



prognostica in ordine alla realizzabilità del piano non coincide con quella in ordine alla convenienza economica della proposta, ma si configura, rispetto a quest'ultima, come un filtro preliminare avente ad oggetto il riscontro della probabilità dell'adempimento e volto a salvaguardare il conseguimento delle finalità tipiche della procedura: in tal modo sostanzialmente riconoscendo che, nonostante la modifica dell'art. 160 della legge fall., il controllo spettante al giudice sulla fattibilità del concordato ha una portata più ristretta di quella dell'apprezzamento in ordine al merito della proposta (che resta riservato ai creditori) ed è finalizzato ad assicurare la realizzazione di quella che questa Corte ha individuato come causa concreta dell'accordo.

Alla stregua di tali precisazioni, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, ritenuto che l'ambito del controllo di fattibilità si estendesse alla verifica della concreta realizzabilità del piano, ha proceduto alla valutazione della congruità della percentuale di abbattimento del valore di stima dell'immobile di cui la proposta prevedeva la vendita, così come convalidata dal professionista attestatore, reputandola non attendibile, sulla base del confronto con il prezzo ricavato dalla vendita all'incanto di un immobile avente caratteristiche similari, e concludendo quindi per l'inidoneità della proposta ad assicurare la prescritta percentuale di soddisfacimento dei creditori, anche in presenza delle garanzie offerte dalla debitrice. Tale apprezzamento integra un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, nella specie neppure dedotto dalla ricorrente: quest'ultima, infatti, nel censurare la predetta valutazione, si è limitata ad insistere sulla congruità del valore di stima, con l'abbattimento previsto, senza essere in grado di indicare elementi di fatto trascurati dalla sentenza impugnata ed idonei ad orientare in senso diverso la decisione, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge, un nuovo giudizio sui fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, ai

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. G. R.', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit., nel testo sostituito dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/2014, n. 21257).

3. Corretta pertanto nei sensi indicati la motivazione in diritto, il ricorso principale va rigettato, restando conseguentemente assorbito il ricorso incidentale condizionato, con cui il controricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la riproposizione della domanda di concordato integrasse un abuso del diritto, nonostante l'uso distorto dello strumento processuale da parte della ricorrente.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale dal comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 20/02/2020

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.m. 8 marzo 2020.

Il Presidente

